

**ALLEGATO N. 16**

Deliberazione

Verb. XX

7 MAG. 2007

tra

ED. PIEMONTE  
(Dr. Enrico MORLA)



- il **COMUNE DI TORINO**, in persona del Sindaco *pro tempore*, a quanto infra autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale della Città di Torino del \_\_\_\_\_ n \_\_\_\_\_, qui rappresentato da \_\_\_\_\_ (in seguito, il “Comune”),
- la **REGIONE PIEMONTE**, in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta Regionale, a quanto infra autorizzato con deliberazione del Consiglio Regionale della Regione Piemonte del \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, qui rappresentata da \_\_\_\_\_ (in seguito, la “Regione”),
- la **PROVINCIA DI TORINO**, in persona del Presidente *pro tempore*, a quanto infra autorizzato con deliberazione del Consiglio Provinciale di Torino del \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, qui rappresentata da \_\_\_\_\_ (in seguito, la “Provincia”),

Comune, Regione e Provincia in seguito collettivamente denominati i “Soci Pubblici”

e

- la Società **AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA per azioni** (in seguito, “SAB”), con sede in \_\_\_\_\_ iscrizione al Registro Imprese, codice fiscale e partita IVA \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, signor \_\_\_\_\_, a quanto infra autorizzato in forza dei poteri conferitigli con delibera del consiglio di amministrazione in data \_\_\_\_\_, qui rappresentata da \_\_\_\_\_;
- la Società **AVIAPARTNER per azioni** (in seguito, “AVIAPARTNER”), con sede in \_\_\_\_\_ iscrizione al Registro Imprese, codice fiscale e partita IVA \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, signor \_\_\_\_\_, a quanto infra autorizzato in forza dei poteri conferitigli con delibera del consiglio di amministrazione in data \_\_\_\_\_, qui

VISTO per l'inserzione  
Il Dirigente

rappresentata da \_\_\_\_\_;

- la Società **SINTONIA per azioni** (in seguito "SINTONIA"), con sede in \_\_\_\_\_ iscrizione al Registro Imprese, codice fiscale e partita IVA \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, signor \_\_\_\_\_, a quanto infra autorizzato in forza dei poteri conferitigli con delibera del consiglio di amministrazione in data \_\_\_\_\_, qui rappresentata da \_\_\_\_\_;
- la Società **IMI INVESTIMENTI per azioni** (in seguito, "IMI INVESTIMENTI"), con sede in \_\_\_\_\_ iscrizione al Registro Imprese, codice fiscale e partita IVA \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, signor \_\_\_\_\_, a quanto infra autorizzato in forza dei poteri conferitigli con delibera del consiglio di amministrazione in data \_\_\_\_\_, qui rappresentata da \_\_\_\_\_;
- la Società **ITALCONSULT a responsabilità limitata** (già, Tecnoinfrastrutture S.r.l., in seguito, "ITALCONSULT"), con sede in via di Villa Ricotti 20 Roma, iscrizione al Registro Imprese, partita IVA 08769191001, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, signor \_\_\_\_\_, a quanto infra autorizzato in forza dei poteri conferitigli con delibera del consiglio di amministrazione in data \_\_\_\_\_, qui rappresentata da \_\_\_\_\_;

AVIAPARTNER, SINTONIA, IMI INVESTIMENTI, SAB e ITALCONSULT, in seguito collettivamente denominati i "Soci Privati".

I Soci Pubblici e i Soci Privati, in seguito ciascun gruppo essendo denominato "Parte Contrattuale" e collettivamente denominati le "Parti", mentre ciascuno dei Soci Pubblici e ciascuno dei Soci Privati, *uti singulus*, è denominato "Parte Contraente" o "Socio"

premettono che

- (i) la Società Azionaria Gestione Aeroporto di Torino - SAGAT S.p.A. (in

seguito, "SAGAT", ovvero anche la "Società"), appositamente costituita fin dal 1956, è il soggetto cui compete la qualifica di gestore totale dell'Aeroporto di Torino - Caselle "Sandro Pertini" (in seguito, l'"Aeroporto") agli effetti previsti dalla legislazione vigente e così come confermato dalla nota 12 marzo 1999, prot. n.472 dall'Ente nazionale per l'Aviazione Civile - ENAC;

- (ii) la SAGAT pertanto, oltre ad avere l'obbligo di versare il canone di legge (come stabilito nel decreto interdirigenziale Finanze-Trasporti n.55592 del 22 dicembre 1998), ha il corrispondente diritto di stipulare, in tale sua qualità, apposita convenzione con l'ENAC che ne salvaguardi i riconosciuti diritti patrimoniali e a tal fine ha inoltrato all'ENAC, in data 27 gennaio 2000, una proposta di convenzione conforme all'applicabile schema-tipo, nota alle Parti (in seguito, la "Futura Convenzione ENAC");
- (iii) la procedura a evidenza pubblica introdotta dai Soci Pubblici e dalla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Torino con bando di gara pubblicato in data 29 ottobre 1999 si è conclusa con l'aggiudicazione ad AVIAPARTNER, EDIZIONE HOLDING, Nuova Holding San Paolo IMI S.p.A. (ora IMI INVESTIMENTI), Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.A. (ora SAB) che, con la sottoscrizione e la successiva esecuzione del contratto di compravendita del 20 dicembre 2000, hanno acquistato complessivamente n. 814.201 azioni ordinarie della SAGAT, corrispondenti al 41.33% del suo capitale sociale, e tuttora ne sono titolari, come segue:
  - n. 8.142 azioni ad AVIAPARTNER;
  - n. 480.379 azioni a EDIZIONE HOLDING;
  - n. 244.260 azioni a IMI INVESTIMENTI;
  - n. 81.420 azioni a SAB;
- (iv) in data 15 marzo 2006 la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e

Artigianato di Torino ha ceduto la propria quota pari al 4,71 % del capitale sociale della SAGAT a ITALCONSULT (all'epoca, Tecnoinfrastrutture s.r.l.), pari a 92.600 azioni, così uscendo la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino dal gruppo dei Soci Pubblici stipulanti la Convenzione di cui alla successiva Premessa (vi) e assumendo ITALCONSULT (all'epoca, Tecnoinfrastrutture s.r.l.) la qualifica di Socio Privati ai fini della presente Convenzione;

- (v) la rimanente parte del capitale sociale di SAGAT, non considerando le 58.400 azioni proprie possedute dalla Società in ragione del 2,96%, appartiene ai Soci Pubblici come segue:

- COMUNE DI TORINO, n. 748.628 azioni, pari al 38% del capitale;
- REGIONE PIEMONTE, n. 157.626 azioni, pari al 8% del capitale;
- PROVINCIA DI TORINO, n. 98.545 azioni, pari al 5% del capitale;

e così i Soci Pubblici sono titolari complessivamente di n. 1.004.799 azioni, pari al 51,00% del capitale.

- (vi) i rapporti tra i Soci Pubblici e la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Torino, da un lato, e AVIAPARTNER, EDIZIONE HOLDING, IMI INVESTIMENTI, SAB, dall'altro, sono stati disciplinati, in conformità alla previsione dell'articolo 5 del d.p.r. 16 settembre 1996 n. 533, con apposita convenzione di data 20 dicembre 2000 (in seguito, la "Convenzione ex art. 5 d.p.r. 533/1996");

- (vii) i rapporti tra il Comune -sia quale titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'Aeroporto in forza della legge 21 luglio 1965 n.914 e del decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile 1 ottobre 1965, sia quale soggetto finanziatore di opere ed interventi realizzati nell'Aeroporto- e la SAGAT, quale gestore totale dell'Aeroporto, sono stati disciplinati da separata convenzione sottoscritta in data 30 settembre 2002 Rep. A.P. 2054;

- (viii) la durata della gestione, confermata dal Comune alla SAGAT con la convenzione appena sopra citata è stabilita al 3 agosto 2035, come previsto dall'art. 1 della legge 12 febbraio 1992, n. 187 e sarà automaticamente adeguata alla durata della futura Convenzione ENAC;
- (ix) la Convenzione *ex art. 5 d.p.r. 533/1996* è scaduta per il decorso del suo termine di durata, stabilito nel quindicesimo giorno precedente la data della prima convocazione dell'assemblea della SAGAT chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio 2005;
- (x) come previsto dall'art. 16, comma 2, della Convenzione *ex art. 5 d.p.r. 533/1996*, le Parti si sono peraltro impegnate ad adottare per quanto giuridicamente ammissibile le opportune determinazioni affinché siano rinnovati gli accordi ivi contenuti e, segnatamente, quello che prevede la designazione da parte dei Soci Privati di quattro consiglieri e, tra questi, dell'amministratore delegato con attribuzione a quest'ultimo dei medesimi poteri in precedenza esercitati - il tutto a condizione che, al momento della ricordata scadenza, i Soci Privati impegnati nella gestione della Società detengano collettivamente un numero di azioni della SAGAT pari o superiore al 41,33%;
- (xi) i Soci Privati e i Soci Pubblici ritengono che, in ottemperanza agli impegni qui sopra ricordati e al fine di assicurare stabilità ed efficacia alla gestione della SAGAT, sia opportuno stipulare una nuova convenzione che sostituisca quella scaduta;
- (xii) con lettera 20 settembre 2006 inviata ai Soci Pubblici, agli altri Soci Privati e, per conoscenza, alla SAGAT, EDIZIONE HOLDING ha comunicato di avere deliberato la scissione parziale proporzionale delle partecipazioni detenute, direttamente e indirettamente, nel settore *utilities* e infrastrutture a favore di SINTONIA S.p.A., sicché con la piena efficacia della scissione SINTONIA S.p.A. è subentrata a EDIZIONE HOLDING in

tutti i rapporti e in tutti gli obblighi connessi a tale partecipazione, inclusi quelli disciplinati nella presente convenzione (in seguito, la "Convenzione").

Tutto ciò premesso, tra le Parti

si conviene

## **SEZIONE I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **ARTICOLO 1 – RILEVANZA DELLE PREMESSE**

1. Le Premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

#### **ARTICOLO 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

1. Con la presente Convenzione le Parti intendono:

- confermare alcuni diritti e obblighi che si protraggono anche dopo la scadenza della Convenzione *ex art. 5 d.p.r. 533/1996*, e stabilire le modalità e gli strumenti attraverso i quali il Comune può verificare l'economicità della gestione della SAGAT e la qualità dei servizi da essa prestati, anche in relazione alle esigenze dell'utenza;
- regolare i rapporti fra i Soci Pubblici e i Soci Privati sia quanto a taluni obblighi relativamente ai loro possessi azionari, sia quanto alla definizione di taluni principi per il buon governo della Società, in particolare con riferimento alla ripartizione, nell'ambito del consiglio di amministrazione della SAGAT, dei poteri fra il presidente e l'amministratore delegato, principi che esse Parti considerano costituire strumento atto all'efficace perseguimento degli scopi statutari.

## **SEZIONE II**

### **REGIME DELLA TRASFERIBILITA' DELLE AZIONI**

#### **ARTICOLO 3 – CONDIZIONI ALLA LIBERA TRASFERIBILITA' DELLE AZIONI**

1. Ciascuno dei Soci Pubblici e ciascuno dei Soci Privati può trasferire liberamente, in tutto o anche solo in parte, la partecipazione posseduta nel capitale della SAGAT (in seguito, la "Partecipazione Sagat") a condizione

che: (i) previamente sia esperita la procedura per l'esercizio del diritto di prelazione come disciplinata dal successivo art. 4 (in seguito, la "Procedura di Prelazione") e che (ii) l'atto di cessione preveda il subentro del cessionario nella presente Convenzione, contestualmente alla data di efficacia della cessione, e che ne sia data previa notizia agli altri Soci, a cura del Socio cedente, mediante comunicazione scritta accompagnata da copia dell'atto di cessione. Resta peraltro fermo quanto previsto all'art. 9, commi 1 e 2.

2. La Procedura di Prelazione non sarà applicabile ai trasferimenti, a qualunque titolo, anche a termine, in tutto o in parte, della Partecipazione Sagat a favore di società legate al Socio da un rapporto di controllo ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, cod. civ (in seguito, la "Società Controllata").

Le Parti si danno atto fin d'ora che tale rapporto di controllo esiste:

- quanto a ciascuno dei Soci Pubblici, nei confronti di qualunque società da esso controllata singolarmente o collettivamente con altri Soci Pubblici;
- quanto a SINTONIA, nei confronti di Ragione & C. S.a.p.a. e di qualunque società controllata da Ragione & C. S.a.p.a.;
- quanto a IMI Investimenti, nei confronti di Intesa San Paolo S.p.a. e di qualunque società controllata da Intesa San Paolo S.p.a.

3. Il Socio che intenda effettuare il trasferimento di cui al comma 2 ne dovrà dare preventiva comunicazione scritta singolarmente a ciascuno degli altri Soci, accompagnata dalla dichiarazione della Società Controllata di adesione irrevocabile alla presente convenzione, fermo restando che (i) il Socio che si sia avvalso di tale facoltà resterà comunque obbligato in solido con la Società Controllata relativamente all'osservanza, da parte della Società Controllata medesima, di tutti i vincoli e le obbligazioni derivanti dal presente Patto; e (ii) in caso di venir meno del rapporto di controllo il Socio sarà tenuto a riacquistare tutta la (e non parte della) Partecipazione Sagat trasferita, ovvero a trasferire o a far trasferire la Partecipazione Sagat già oggetto del

trasferimento ad altra Società Controllata cessionaria nel rispetto, in ogni caso, di quanto precede.

#### ARTICOLO 4 – PRELAZIONE

1. Per l'intera durata della Società, ferma la libera negoziabilità in Borsa nel caso di quotazione, qualora uno dei Soci intenda alienare, in tutto o in parte, la Partecipazione Sagat (in seguito, le azioni SAGAT che una delle Parti Contraenti intenda alienare, le "Azioni in Offerta") dovrà essere seguita la procedura di seguito disciplinata:

- ciascuno dei Soci Pubblici dovrà offrire le Azioni in Offerta in prelazione, nell'ordine, a ciascuno degli altri Soci Pubblici e, a seguire, a ciascuno dei Soci Privati;
- ciascuno dei Soci Privati dovrà offrire le Azioni in Offerta in prelazione, nell'ordine, a ciascuno degli altri Soci Privati e, a seguire, a ciascuno dei Soci Pubblici;

(Soci Pubblici e Soci Privati intendendosi, ai fini delle disposizioni che seguono quali "Soci Oblati").

2. La prelazione potrà essere esercitata da ciascuno dei Soci Oblati per tutte le Azioni in Offerta e non solo per parte di esse, (a) quanto alle Azioni in Offerta da parte dei Soci Pubblici, al migliore prezzo che sarà offerto nella procedura che il Socio Pubblico adotterà per mettere in vendita la partecipazione, prezzo che dovrà essere specificato nella comunicazione relativa all'offerta in prelazione (in seguito, la "Comunicazione"), unitamente alle altre condizioni pattuite per la cessione. A tal fine, ciascuno dei Soci Pubblici si impegna a indicare, tra le condizioni della procedura, l'esistenza e le condizioni di esercizio del diritto di prelazione; e (ii) quanto alle Azioni in Offerta da parte dei Soci Privati, al prezzo indicato dal Socio offerente ai Soci Oblati, pari al prezzo pattuito dal Socio offerente con il terzo acquirente, la cui identità dovrà essere specificata nella Comunicazione, unitamente alle altre condizioni

pattuite per la cessione.

3. Il Socio Pubblico venditore tenuto all'offerta in prelazione indicherà, nell'ambito della Comunicazione, le condizioni della migliore offerta economica ricevuta entro 10 giorni dal ricevimento della predetta migliore offerta ovvero dalla conclusione della procedura negoziata, dapprima a ciascuno dei Soci Pubblici e poi, entro trenta giorni dalla scadenza infruttuosa del termine per l'esercizio del diritto di prelazione, a ciascuno dei Soci Privati in conformità a quanto sopra previsto dal comma 2.

Parallelamente, i Soci Privati dovranno comunicare l'offerta del terzo entro 10 giorni dapprima a ciascuno dei Soci Privati e poi, entro 30 giorni dalla scadenza infruttuosa del termine per l'esercizio del diritto di prelazione, a ciascuno dei Soci Pubblici in conformità a quanto sopra previsto dal comma 2.

4. I Soci Oblati potranno esercitare la prelazione in proporzione alle quote partecipative al capitale sociale della SAGAT rappresentate dalla Partecipazione Sagat posseduta, con accrescimento delle quote non optate in favore dei Soci, Pubblici o Privati a seconda dei casi, che avranno esercitato il diritto di prelazione e comunque a condizione che l'intero quantitativo offerto venga optato.
5. L'esercizio del diritto di prelazione dovrà essere comunicato alla Parte Contraente venditrice direttamente e personalmente da ciascuno dei Soci Oblati che intenda avvalersene, entro trenta giorni dalla ricezione della Comunicazione (per quanto riguarda i Soci Pubblici, la prelazione si intende esercitata anche se condizionata alla successiva adozione dei provvedimenti deliberativi); il successivo trasferimento e il pagamento avverranno secondo i medesimi termini e le medesime condizioni indicati nella Comunicazione.
6. Resta fermo quanto previsto dall'art. 9, comma 1 e 2.

### **SEZIONE III**

#### **DIRITTI E OBBLIGHI DELLA SAGAT**

## ARTICOLO 5 – PRESA D'ATTO DEGLI OBBLIGHI DELLA SAGAT

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che, in forza delle norme legislative, regolamentari e convenzionali vigenti, la SAGAT, quale gestore totale dell'Aeroporto, persegue tutte le attività connesse all'oggetto sociale suo proprio ed in particolare, ma a titolo esemplificativo e non esaustivo, provvede a:

- a) gestire l'Aeroporto quale complesso di beni, attività e servizi organizzati destinati direttamente o indirettamente, alle attività aeronautiche adottando ogni opportuna iniziativa in favore delle comunità territoriali vicine, in ragione dello sviluppo intermodale dei trasporti finalizzato a favorire il collegamento aereo con la regione Piemonte;
- b) organizzare e gestire l'Aeroporto garantendo l'ottimizzazione delle risorse disponibili per la produzione di attività e di servizi di adeguato livello qualitativo, nel rispetto dei principi di sicurezza, di efficienza, di efficacia e di economicità;
- c) erogare con continuità e regolarità, nel rispetto del principio di imparzialità e secondo le regole di non discriminazione dell'utenza, i servizi di propria competenza.

In particolare, la SAGAT provvede:

- agli investimenti necessari al funzionamento dell'Aeroporto;
- ad assicurare l'efficienza degli impianti e degli apparati aeroportuali; a garantire i servizi di assistenza a terra, di pulizia, di raccolta ed eliminazione dei rifiuti, di sgombero della neve, di rimozione dei velivoli incidentati, di trattamento delle acque di scarico e di potabilità dell'acqua, di sfalcio erba;
- alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere, infrastrutture e impianti dell'Aeroporto, anche a mezzo di ditte specializzate, ferma restando la propria responsabilità, per garantire che siano in condizioni di

- uso normale e di regolare funzionamento per il periodo di validità della presente convenzione;
- all'acquisto, conduzione e manutenzione di mezzi, attrezzature e impianti e di quanto altro occorre per l'efficiente, continuo e regolare svolgimento dei servizi di pulizia, di raccolta e di eliminazione dei rifiuti, di sgombero della neve, di rimozione dei velivoli incidentati, del trattamento delle acque di scarico e di potabilità dell'acqua, di sfalcio erba, di determinazione sistematica del coefficiente di attrito delle pavimentazioni;
  - ad adottare le misure idonee a prevenire rischi da volatili;
  - a svolgere ogni attività di supporto necessaria all'espletamento delle competenze da parte delle Amministrazioni dello Stato, dei servizi di soccorso e sanitari, in ambito aeroportuale;
  - alla somministrazione di acqua potabile ed industriale, energia elettrica per illuminazione e forza motrice, al condizionamento, alla depurazione biologica, alla vigilanza e guardiania, all'alimentazione degli impianti ed apparati aeroportuali gestiti, alla pulizia degli ambienti, al giardinaggio ed alla asportazione e distruzione dei rifiuti, ai servizi telefonici interni al sedime aeroportuale e ai servizi telegrafici, nonché a tutti gli altri oneri di gestione ed esercizio aeroportuale;
  - ad adottare le misure idonee ad assicurare i servizi antincendi di cui alla legge 23 dicembre 1980, n. 930 e successive modificazioni ed integrazioni, e di pronto soccorso e sanitario di cui al decreto interministeriale 12 febbraio 1988;
- d) garantire idonei "standard" di servizio offerti all'utenza;
- e) corrispondere il canone annuo di concessione di cui alla Premessa (ii);
- f) assolvere ogni ulteriore adempimento previsto dalla vigente normativa.
2. Le Parti si danno espressamente atto ed accettano che gli obblighi di cui al

precedente comma 1 siano automaticamente conformati a quelli che saranno fissati nella Futura Convenzione ENAC, da sottoscrivere tra l'ENAC e la SAGAT.

#### ARTICOLO 6 – PRESA D'ATTO DEI DIRITTI E OBBLIGHI DELLA SAGAT RELATIVI ALL'USO DEI BENI

1. Le Parti prendono atto che il Comune ha confermato, per quanto di sua competenza, nella convenzione con la SAGAT, che la gestione totale dell'Aeroporto comporta il diritto di uso delle aree, degli immobili e degli impianti a qualunque titolo facenti parte del sedime aeroportuale.
2. Le Parti prendono inoltre atto che:
  - (i) la SAGAT si è impegnata a versare al Comune entro il 31 luglio di ogni anno il canone già convenuto prima d'ora, per l'anno 2007, nell'ammontare di € 300.000,00 (trecentomila/00);
  - (ii) per gli anni successivi, dal 2007 in poi, detto canone sarà incrementato dell'importo risultante dall'applicazione dell'indice ISTAT di variazione annua dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, avendo come base quello noto al 31 luglio 2007;
  - (iii) in forza della convenzione in vigore, la SAGAT è obbligata a consentire al Comune – quale titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'Aeroporto in forza della legge 21 luglio 1965 n. 914 e del decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile 1 ottobre 1965 – di verificare l'economicità della gestione e la qualità dei servizi, anche in relazione alle esigenze dell'utenza;
  - (iv) la verifica, da effettuarsi con riferimento all'anno precedente entro il 31 marzo di ogni anno, avrà ad oggetto il controllo del puntuale rispetto degli obblighi gravanti sulla SAGAT in base alle convenzioni con l'ENAC e con il Comune di Torino.

#### SEZIONE IV

## **PATTI PARASOCIALI**

ARTICOLO 7 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. ISTITUZIONE DI UN COMITATO DI CONSULTAZIONE. COLLEGIO SINDACALE. OBBIETTIVI DELLA GESTIONE.

1. Le Parti si danno reciprocamente atto:
  - che le attuali disposizioni previste dal Titolo IV dello statuto della SAGAT sulla composizione del consiglio di amministrazione, sulla elezione dei suoi componenti e sul suo funzionamento, rispecchiano la perdurante loro concorde volontà;
  - che esse si impegnano a modificare le disposizioni previste dal Titolo VI dello statuto della SAGAT sulla composizione del collegio sindacale, giacché la CCIAA, in considerazione di quanto indicato alla Premessa (iv), ha perduto il diritto di nominare un membro effettivo nel collegio sindacale della SAGAT, che compete ora ai Soci Pubblici.
2. In caso di cessazione dalla carica di un amministratore, le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si impegnano a far sì che, ferme le nomine ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile e la successiva conferma assembleare, il sostituto sia nominato o designato dallo stesso soggetto che aveva nominato o designato il cessato amministratore.
3. I Soci Privati prendono atto che, qualora la proporzione delle partecipazioni al capitale sociale della SAGAT detenute dal Comune, dalla Regione Piemonte e dalla Provincia di Torino, mutasse in modo significativo rispetto a quella attuale, detti azionisti si riservano di ridistribuire fra di essi il numero dei membri del consiglio di amministrazione rispettivamente nominati, fermo il numero complessivo non superiore a cinque e fermo il diritto dei Soci Privati di designare i quattro rimanenti amministratori. Non si applica l'art. 9, comma 1.
4. Le Parti si impegnano inoltre a fare quanto in loro potere affinché il consiglio

di amministrazione della SAGAT, in linea con l'attuale ripartizione, provveda alla assegnazione dei compiti e dei poteri al presidente e all'amministratore delegato come segue.

5. Al presidente, oltre alla legale rappresentanza come da statuto, sarà attribuita la delega alle relazioni esterne e istituzionali. Egli avrà alle proprie dipendenze l'Ente relazioni esterne e comunicazione della Società ed opererà sentito il parere dell'Amministratore Delegato.

Al presidente sarà altresì attribuito un diritto di preventiva informazione diretta, senza poteri interdettivi, in ordine:

- ai rapporti contrattuali che si intendono instaurare tra la SAGAT e società partecipate, da un lato, e soggetti direttamente o indirettamente collegati con i Soci Privati, dall'altro;
  - alle obbligazioni che a qualunque titolo la Società si appresti ad assumere, qualora esse siano di ammontare superiore a 250.000 euro, ovvero alla maggiore somma eventualmente approvata dal consiglio di amministrazione della SAGAT;
  - alle decisioni di maggiore rilievo in materia di organizzazione del lavoro e di erogazione del servizio.
  - Al presidente, inoltre, è attribuito il compito di effettuare la verifica di cui all'art. 6 comma 2, *sub* (iv).
6. Al fine di coordinare e armonizzare lo svolgimento dell'attività gestionale e al fine di assicurare la costante informativa al presidente in ordine alla operatività gestionale più rilevante, oltre alla informazione preventiva e diretta di cui al precedente comma 5, verrà istituito un Comitato di consultazione composto dal presidente, dall'amministratore delegato e dai dirigenti, responsabili di enti o funzioni, la cui presenza sia, di volta in volta, ritenuta necessaria per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno (in seguito, il "Comitato di Consultazione").

7. Il Comitato di Consultazione non avrà poteri gestionali delegati, né poteri interdettivi e svolgerà compiti di approfondimento informativo, e se del caso istruttorio, nei seguenti ambiti di gestione aziendale:
- piano degli investimenti e sua attuazione;
  - politiche commerciali *aviation* e non *aviation* e loro attuazione;
  - politiche di sviluppo organizzativo e loro attuazione;
  - politiche di gestione delle risorse umane e loro attuazione;
  - accordi strategici e acquisizioni.
8. Il Comitato di Consultazione si riunirà ogni qual volta il presidente ne ravvisi la necessità, stabilendo l'ordine del giorno e la data con adeguato preavviso.
9. Senza pregiudizio dell'informativa nei confronti del presidente come disciplinata dal comma 5 che precede e di quella nei confronti del consiglio di amministrazione disciplinata dal successivo comma 11, all'amministratore delegato saranno attribuiti tutti i poteri, già attribuiti allo stesso alla data di stipulazione della presente Convenzione, per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ivi compreso il potere di conferire e di revocare specifiche deleghe gestionali e procure, con esclusione, laddove non previsti ed esplicitati nel *budget* nei loro elementi essenziali e costitutivi e nel piano strategico di tempo in tempo approvati dal consiglio di amministrazione:
- dei rapporti contrattuali di natura commerciale superiori ad € 500.000,00 (cinquecentomila/00), diversi dalle operazioni bancarie e di finanziamento, che si intendono instaurare tra la SAGAT e sue società controllate non quotate, da un lato, e soggetti direttamente o indirettamente collegati con i Soci Privati, dall'altro.
  - delle decisioni di maggior rilievo in materia di organizzazione del lavoro derivati da operazioni di fusione, scissione e conferimenti di rami d'azienda.
- Il diritto del presidente alla preventiva informazione, diretta e tramite il Comitato di Consultazione, si svolgerà senza pregiudizio del diritto di

informativa generale del consiglio di amministrazione da parte dell'amministratore delegato sull'andamento degli affari sociali.

10. In ogni caso, l'amministratore delegato terrà informato il consiglio di amministrazione del proprio operato, mediante relazioni bimestrali sull'andamento gestionale e tempestivamente su eventi straordinari, nonché comunque su specifiche richieste di informazioni del presidente o di almeno tre consiglieri.
11. Fermo il perseguimento degli scopi di interesse generale cui la SAGAT è preposta -e pertanto mantenendo livelli di servizio e di efficienza della gestione adeguati a garantire il servizio pubblico- la gestione della Società e delle sue partecipate si svolgerà perseguendo (anche tramite la realizzazione di un network di aeroporti regionali) l'obiettivo di aumentare il valore delle società del gruppo che fa capo a SAGAT, secondo criteri di economicità e di efficienza, al fine di garantire adeguati ritorni del capitale investito soddisfacenti per i Soci Pubblici e per i Soci Privati. Gli obiettivi della gestione verranno fissati nel *budget* e nel piano strategico di tempo in tempo approvati dal consiglio di amministrazione su proposta dell'amministratore delegato.
12. Le Parti si impegnano a far conferire dalla SAGAT ad apposito organismo indipendente o società di revisione, la valutazione dell'economicità della gestione e della qualità dei servizi prestati sulla base delle normative nazionali ed internazionali in materia di concessioni aeroportuali, anche in relazione alle esigenze dell'utenza. Tale organismo dovrà riferire all'assemblea dei soci, almeno una volta all'anno.

## **SEZIONE V**

### **VICENDE MODIFICATIVE ED ESTINTIVE DELLA CONVENZIONE**

#### **ARTICOLO 8 – DURATA DELLA CONVENZIONE**

1. Le Parti convengono che (i) la presente Convenzione supera e rende inefficace qualsiasi diverso accordo fra esse intervenuto e in qualsiasi forma stipulato

diverso dalla presente Convenzione, e che (ii) essa avrà durata di cinque anni a decorrere dalla data della stipulazione.

2. Le Parti si riservano la facoltà di rinnovarla, per uguale o diverso periodo, concordando le opportune pattuizioni.

#### ARTICOLO 9 - REVISIONE DELLA CONVENZIONE

1. Le Parti si danno atto che, nel caso in cui -in esito all'esercizio o al mancato esercizio del diritto di prelazione di cui al precedente art. 4- la Partecipazione Sagat detenuta complessivamente dai Soci Pubblici diminuisca in misura superiore all'1% (uno per cento), esse si impegnano a rinegoziare in buona fede i Patti Parasociali di cui alla Sezione IV della presente Convenzione e a concordare le opportune modificazioni dello statuto di SAGAT relativamente ai diritti di nomina e dei designazione dei componenti degli organi sociali. Restano fermi e impregiudicati in ogni caso gli obblighi comunque posti a carico dei Soci Privati e dei Soci Pubblici dalla presente Convenzione diversi dagli obblighi di natura parasociale, come previsti dai precedenti artt. 5 e 6.
2. Le Parti si danno altresì atto che i Soci Pubblici avranno in ogni caso diritto di richiedere e di ottenere la rinegoziazione dei Patti Parasociali e le opportune conseguenti modificazioni dello statuto di SAGAT -nonché, ove motivatamente lo ritengano, della presente Convenzione- qualora, in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione di cui al precedente art. 4 da parte dei Soci Privati e dei Soci Pubblici, i Soci Privati trasferiscano interamente a terzi la Partecipazione Sagat. Tale diritto non opera nei casi previsti dal precedente art. 3, commi 2 e 3.

#### ARTICOLO 10 - RISOLUZIONE

1. Le Parti convengono che l'inadempimento, purché grave e rilevante, di anche uno solo degli obblighi assunti da ciascuno dei Soci Privati, ovvero dai Soci Pubblici, nella presente Convenzione è causa che legittima i Soci Pubblici, ovvero i Soci Privati, a richiedere, con le modalità di cui oltre all'art.10,

comma 2 e seguenti, la risoluzione della presente Convenzione, oltre al risarcimento del danno.

2. Restano salvi ed autonomamente attivabili i rimedi previsti in altre convenzioni, contratti o patti conclusi tra tutte od alcune delle Parti della presente Convenzione.

## **SEZIONE VI**

### **CLAUSOLE FINALI**

#### **ARTICOLO 11 – COMUNICAZIONI**

1. Tutte le comunicazioni devono essere, a pena di inefficacia, effettuate esclusivamente in forma scritta, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e anticipata a mezzo telefax nel rispetto delle disposizioni che seguono.
2. Al fine di consentire l'adeguato svolgimento dei rapporti discendenti dalla presente convenzione, le Parti si danno reciprocamente atto che i Soci Privati e i Soci Pubblici costituiscono rispettivamente una sola Parte contrattuale, nel senso indicato nella relativa definizione riportata nell'epigrafe della presente Convenzione.
3. Ciascuna Parte contrattuale designa un mandatario speciale (in seguito, il "Mandatario Speciale"), il quale è munito, in forza delle presenti pattuizioni, dei necessari poteri di rappresentanza per ricevere le comunicazioni inerenti alla presente convenzione e per comunicare la comune volontà dei mandanti.
4. La Parte contrattuale "Soci Pubblici" designa quale Mandatario Speciale il Comune di Torino, cui le comunicazioni dovranno essere effettuate presso il seguente domicilio: Città di Torino, Servizio Centrale Controllo Strategico e Direzionale, Settore Pianificazione e Controllo Partecipazioni Aziendali, via Palazzo di Città n.1, Torino, all'attenzione del dott. Renzo Mora fax n. 011/4422406.
5. La Parte Contrattuale "Soci Privati" designa quale Mandatario Speciale la

Società \_\_\_\_\_, cui le comunicazioni dovranno essere effettuate presso il seguente domicilio \_\_\_\_\_, fax numero \_\_\_\_\_, all'attenzione di \_\_\_\_\_.

6. Ciascuna Parte Contrattuale, tramite il Mandatario Speciale, potrà rispettivamente modificarne la designazione e il recapito di cui al precedente comma 2, dandone comunicazione al Mandatario Speciale dell'altra Parte Contrattuale.
7. Eventuali comunicazioni aventi come destinataria una sola delle Parti Contraenti, nel senso indicato nella relativa definizione riportata nell'epigrafe della presente Convenzione, dovranno essere indirizzate ai seguenti domicili:
  - al Comune: alla Città di Torino, Servizio Centrale Controllo Strategico e Direzionale, Settore Pianificazione e Controllo Partecipazioni Aziendali, via Palazzo di Città n.1, Torino, all'attenzione del dott. Renzo Mora (fax 011/4422406);
  - alla Regione: al Settore Rapporti con Società a Partecipazione Regionale, via Maria Vittoria n.35, Torino all'attenzione di \_\_\_\_\_ (fax n. \_\_\_\_\_)
  - alla Provincia: alla Area Istituzionale, Servizio Partecipazioni, via Maria Vittoria n.12, Torino, all'attenzione di \_\_\_\_\_ (fax n. \_\_\_\_\_);
  - ad Aviapartner: alla società presso la sede in Roma, via L. Bissolati n.54, all'attenzione di \_\_\_\_\_ (fax n. \_\_\_\_\_).
  - a SINTONIA: alla società presso la sede legale in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 16, all'attenzione di \_\_\_\_\_ (fax n. \_\_\_\_\_);
  - a IMI Investimenti: alla società presso la sede legale in \_\_\_\_\_ all'attenzione di \_\_\_\_\_ (fax n. \_\_\_\_\_);
  - a SAB: alla società presso la sede legale in Bologna, via Triumvirato n.84 all'attenzione di \_\_\_\_\_ (fax n. \_\_\_\_\_);
  - a ITALCONSULT: alla società presso la sede legale in Roma, via di Villa

Ricotti 20, all'attenzione di \_\_\_\_\_ (fax n. \_\_\_\_\_)

8. Ciascuna delle Parti Contraenti potrà modificare il proprio recapito di cui al precedente comma 6, dandone comunicazione scritta alle altre Parti contraenti.

#### ARTICOLO 12 – CONTROVERSIE

1. La risoluzione di qualsiasi controversia relativa o comunque connessa alla presente Convenzione è rimessa alla competenza esclusiva del Foro di Torino.